



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 121 Reg.

del 13/10/2025

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Parziale modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 provvisorio - Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale 2025 -2027 - piano annuale 2025 - provvisorio

L'anno **duemilaventicinque** il giorno 13 del mese di **Ottobre** alle ore 16.12 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	A
2. Foti Nunzio Giovanni <u>DA REMOTO</u>	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: ALIBERTI - LO CASCIO

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Miano Rosaria**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella sede comunale: l'Assessore Rigano R.

Risultano collegati da remoto: il Vice Sindaco Foti G. e l'Assessore Trischitta R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Parziale modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 provvisorio - Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale 2025 -2027 - piano annuale 2025 - provvisorio

Premesso che:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio aggiornato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Dato atto che:

Con deliberazione n. 14 del 24.07.2025, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2023;

Con deliberazione n. 13 del 13.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Con deliberazione n. 19 del 02.09.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026;

Visto l'art. 6, primo comma del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che previsto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare "... il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";

Tenuto conto di quanto stabilito:

- dal Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, approvato dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;
- Regolamento approvato dal per D.M. 30 giugno 2022 n.132 che ha definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli enti con meno di 50 dipendenti;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Alessio Siculo, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2025-2027 si tiene conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art.6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

Precisato che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il PIAO va deliberato dopo l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 provvisorio adottato dalla G.M. con deliberazione n. 36 del 31.03.2025 al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e approvare la sezione relativa ai rischi corruttivi e alle misure di trasparenza e alla performance, soggetti a specifiche disposizioni;

Dato atto che la citata deliberazione n...36/2025 è stata modificata con successivi atti n. 72/2025, 85/2025, 88/2025 e 110/2025 con particolare riferimento alla sezione 3 Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2025 -2027;

Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025 -2027 - piano annuale 2025 - provvisorio approvato, da ultimo, con deliberazione G.M. n. 110 del 05.09.2025, inoltrato alla Commissione per la Stabilità degli Enti Locali per l'autorizzazione di competenza;

Dato atto che a seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte della COSFEL in data 09.09.2025, si rende necessario rimodulare il fabbisogno del personale, anche tenuto conto della chiusura della stagione balneare e delle correlate esigenze di viabilità e ordine pubblico;

Ribadita la situazione di grave carenza di personale in cui versa il comune di Sant'Alessio Siculo per la mancanza di specifiche professionalità, sia con riguardo alle competenze economico finanziarie, sia alle competenze tecniche (PNRR, edilizia privata e lavori pubblici, urbanistica e così via);

Dato atto che la ridotta consistenza di personale in servizio, in maggioranza collocato nell'area "operatore", con contratto a tempo parziale e, soprattutto, la mancanza di figure specialistiche rende alquanto difficoltoso il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

Rilevato che il comune di Sant'Alessio Siculo è soggetto attuatore di diversi interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR, oltre a essere destinatario di numerosi contributi e finanziamenti statali e regionali;

Precisato che l'Ente è attuatore dei seguenti interventi, ancora in corso:

- PNRR 3^linea di intervento -- Missione 5, componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" - *"Intervento per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un'area fitness nella Piazza G. Verga"* CUP: B54J23000240001 - € 28.500,00
- FSC 2021-2127 – delibera CIPESS n. 41 del 09.07.2024 – Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Linea di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative – *"Lavori di recupero ristrutturazione e/o costruzione nuovo edificio scolastico scuola A. Gussio"* CUP: B53H1920000490005 – IMPORTO; € 3.708.067,64.

Evidenziata la necessità di disporre di un funzionario in possesso dei prescritti requisiti professionali per assumere l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva fino a completa attuazione degli interventi sopra indicati e dei correlati adempimenti e obblighi informativi e di rendicontazione;

Vista la decisione n. 5 del 22 gennaio 2025 con la quale il Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ha autorizzato il comune di Sant'Alessio a procedere a una assunzione di un funzionario tecnico a tempo determinato in deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinques d.l. n. 113/2016 per mesi sei;

Valutata la necessità di garantire la presenza di un Funzionario – Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva fino al 31.12.2025, nelle more dell'espletamento delle procedure ordinarie di reclutamento, anche ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL;

Dato atto che l'approvazione di tutti i documenti di bilancio necessari per avviare le procedure ordinarie di reclutamento del personale richiede maggiore tempo stante la situazione di difficoltà in cui versa l'ente per la mancanza di figure professionali anche in ambito di contabilità finanziaria e di bilancio;

Accertata l'impossibilità di sopperire alla vacanza dei predetti posti con personale interno per mancanza dei requisiti professionali;

Visto il decreto legge 24 giugno, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare l'art. 9, comma 1-quinques ai sensi del quale *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove*

nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162”;

Richiamato l'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi e, in particolare,

- *il comma 1 ai sensi del quale “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;*
- *il comma 3 che recita “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale;*

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, non è possibile procedere ad assunzione senza l'approvazione del piano del fabbisogno di personale, oggi inserito nell'ambito del PIAO;

Vista la deliberazione G.M. n. 110 del 05.09.2025 Avente per oggetto “Parziale modifica e integrazione deliberazione G. M. n. 88/2025. Integrazione e aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 provvisorio”;

Dato atto della necessità di modificare il piano annuale del fabbisogno 2025 al fine di poter procedere agli adempimenti successivi per l'assunzione in deroga di n. 1 funzionario tecnico,

Visto l'allegato Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 provvisorio;

Rilevato che il predetto PIAO contiene alla Sezione Organizzazione e Personale il Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2025 -2027 e Piano annuale dell'assunzioni per l'anno 2025 provvisorio;

Precisato che il piano del fabbisogno viene adottato in via provvisoria, nelle more dell'approvazione di prescritti documenti di programmazione e di bilancio, al fine poter ricorrere, in deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, all'assunzione di personale a tempo determinato indispensabile prioritariamente per l'attuazione degli interventi finanziati a valere su risorse PNRR e FSC 2021-2127 – delibera CIPESS n. 41 del 09.07.2024 nonché per assicurare le funzioni di protezione civile e di polizia locale;

Dato atto che per l'anno 2025 non si rileva personale in eccedenza o in sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001 come da deliberazione G.M. n. 2 del 20.01.2025;

Rilevato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, non sono soggette alle limitazioni del 50% della spesa sostenuta per incarichi o consulenze sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che, avendo approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla deliberazione consiliare n. 14/2017, l'Ente è soggetto ai controlli centrali sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale di cui alla lettera d) del comma 8 dell'art. 243 bis, d. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali con decisione n. 5 del 22 gennaio 2025 ha approvato la deliberazione G.M. n. 3 del 20.01.2025 e autorizzato l'assunzione di un funzionario con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per mesi sei;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

SI PROPONE

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ;

Visto l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Regolamento per il funzionamento dei Servizi e degli uffici

1. Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, a integrazione e aggiornamento delle deliberazioni di G.M. n. 110 del 05.09.2025 di approvare l'allegato PIAO provvisorio 2025-2027 – Sezione Organizzazione e Personale il Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2025 -2027 e Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2025 provvisorio.

2. Di dare atto che il piano del fabbisogno di personale provvisorio 2025 – 2027 allegato al PIAO di cui al precedente p. 1. – sezione 3.3 – Allegato 3 - prevede assunzioni limitatamente all'esercizio 2025 e, precisamente:

- Dal 20 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 - Assunzione in deroga, con contratto a tempo determinato e pieno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies del decreto – legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e dell'art. 110, comma 1 d. lgs. n. 267/2000 e s.m., di n. 1 funzionario tecnico (ex D1) cui attribuire l'incarico di responsabile (EQ) dell'Area Tecnico – manutentiva;
- Assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 Funzionario (CAPCOE) - Spesa interamente etero finanziata in deroga ai vincoli assunzionali – Autorizzata con decisione COSFEL n. 148 del 23 luglio 2025.

3. Di dare atto che la spesa sostenute nell'anno 2009 per il lavoro flessibile (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.) è pari a € 33.976,12.
3. Di dare atto che le assunzioni proposte sono compatibili con il piano di riequilibrio e sono sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa e che non alterano gli equilibri di bilancio.
4. Di dare atto che L'Ente si riserva di rimodulare le varie sezioni del PIAO, ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno del personale e di procedere all'approvazione del Piano definitivo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2025 - 2027.
5. Ai sensi dell'art.4, comma 5, CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, trasmettere la presente alle RSU e ai rappresentanti aziendali alle OO.SS.
6. Di Pubblicare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
7. Di trasmettere il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il proponente
Il Sindaco
Dott. Domenico Aliberti



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 09/10/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot.ssa Caterina Quacquaro

Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 09/10/2015


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____

sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____ - _____

Li 09/10/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Domenico Aliberti

Allegato 3

- PIAO PROVVISORIO 2025 – 2027 – Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2025 -2027 - Parziale modifica Piano annuale della assunzioni per l'anno 2025 provvisorio.

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio actualizzato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Con deliberazione n. 14 del 24/07/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2023;

Con deliberazione n. 13 del 13.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Con deliberazione n. 19 del 02.09.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026;

Ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il comune di sant'Alessio Siculo, essendo in riequilibrio finanziario, è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

➤ DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA DALLA COSFEL EX ART. 243BIS, COMMA 8 LETTERA D) D. LGS. N. 267/2000.

❖ ANNO 2019

Dotazione organica di cui alla deliberazione G.C. n. 34 del 28/03/2019, come parzialmente approvata dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 17/12/2019

categoria	Tempo pieno	Tempo parziale 24h	Tempo parziale 18h
D	3	1	1
C	11		1
B		2	
A	7	6	
TOTALE	21	9	2

Stabilizzazione personale precario a 24h

Art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018 – l.r. n. 85/95 – art. 20 d. lgs 75/2017

A	B	C	D
7	2	6	1

TOTALE POSTI: 32

COSTO DOTAZIONE ORGANICA € 631.587,64

❖ ANNO 2021

➤ DOTAZIONE ORGANICA DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 3 DEL 14.01.2021 avente ad oggetto "Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) 2021 – 2023 e dotazione organica" e alla successiva delibera G.C. n. 87 del 08.06.2021 ad oggetto: "Aggiornamento del Piano triennale Fabbisogni di personale (PTFP) 2021 – 2023 e della dotazione organica", approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria per gli enti locali con decisione n. 87 del 21.07.2021;

COSTO TEORICO (comprensivo di oneri a carico Ente)

- Cat. D : n. 6 di cui 1 full time , n. 1 part time a 24h e n. 4 vacanti) = € 201.712,11
- Cat. C: n. 9 di cui n. 4 full time e n. 5 part time 24h= € 258.046,95
- Cat. B: n. 2 part time 24h= € 40.259,04
- Cat. A: n. 12 di cui n.6 part time 24h e n. 6 part time 20h= € 211.163,46

TOTALE POSTI N. 29 di cui 5 a tempo pieno, 20 a tempo parziale e 4 vacanti

COSTO: € 711.181,56

Nella seduta del 21 luglio 2021, la COSFEL ha autorizzato, inoltre, le seguenti assunzioni ;

n. 1 cat. D assistente sociale a tempo indeterminato e part time a 18 ore;

n. 1 cat. D istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e part time a 24 ore;

- n. 1 cat D istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e pieno;
- n. 1 cat. D tecnico ingegnere, ex art. 110, comma 2 TUEL per 1 anno a 18 ore settimanali;
- n. 2 cat. C vigili, assunzione stagionale per 3 mesi a 18 ore settimanali, ex l.n. 31/2004;
- n. 2 cat. C vigili, assunzione stagionale per 3 mesi a 12 ore settimanali, ex l.n. 31/2004;


TOTALE POSTI:29

COSTO DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA € 556.825,43

- STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

L'attuale struttura organizzativa del Comune, sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14.03.2019, si articola in n. 4 strutture di massima dimensione, denominate "Aree", che corrispondono agli uffici con rilevanza esterna, alla cui guida sono preposti i Responsabili di Area – Titolari di Posizione Organizzative - Elevate Qualificazioni, cui si applica il CCNL Funzioni Locali. I responsabili sono titolari dei poteri gestionali di attuazione dell'indirizzo politico e rivestono la funzione di *risk owner* nell'ambito del modello di *governance* della prevenzione della corruzione dell'ente nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili di area sono svolte dal Segretario Comunale, che esercita anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

ORGANIGRAMMA



LE RISORSE UNAME AL 31.12.2024

La consistenza di personale alla data del 31.12.2024 rimane confermata allo stato attuale : n. 15 dipendenti a tempo indeterminato, per lo più, a tempo parziale.

Categoria	Numero	A tempo indeterminato	A tempo parziale	
			24h	18h
Funzionario (ex D)	2	2	1	1
Istruttore (ex C)	5	5	4	
Operatore Esperto (ex B1)	2	2	2	
Operatore (ex A)	6	6	6	
TOTALE	15	15	13	1

- n. 13 dipendenti con contratto a tempo – parziale sono lavoratori provenienti dal bacino ASU stabilizzati ai sensi della normativa regionale in materia con oneri a carico della Regione Siciliana per € 190.950,91
- n. 15 dipendenti attualmente in servizio, di cui n. 14 a tempo parziale, equivalgono a n. 10,16 dipendenti a tempo pieno.

Il Comune utilizza, altresì, n 6 lavoratori socialmente utili (ASU), con assegno a totale carico del bilancio regionale.

➤ PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PROVVISORIO DEL PERSONALE 2025 -2027 - ANNUALE 2025 - PROVVISORIO

Il presente piano viene adottato in via provvisoria, nelle more dell'approvazione di prescritti documenti di programmazione e di bilancio, al fine poter ricorrere, in deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, all'assunzione di personale a tempo determinato indispensabile prioritariamente per l'attuazione degli interventi finanziati a valere su risorse PNRR e FSC 2021-2127 – delibera CIPESS n. 41 del 09.07.2024 nonché per assicurare le funzioni di protezione civile e di polizia locale.

La presente programmazione, che modifica e sostituisce la precedente approvata con deliberazione di G.M. n. 110 del 05.09.2025, tiene conto delle richieste istruttorie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 08.10.2025 e delle mutate esigenze dell'Ente.

Questo Ente risulta sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze, soprattutto privo di figure specialistiche nelle materie tecniche e finanziarie (area funzionari e area istruttori contabile e geometra). L'assenza di tali professionalità all'interno della dotazione di personale rende alquanto difficoltoso il regolare espletamento dell'azione amministrativa

Nello specifico, il comune di Sant'Alessio Siculo è soggetto attuatore dei seguenti interventi per i quali si rende necessario disporre di un funzionario in possesso dei prescritti requisiti professionali cui conferire le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva di cui all'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i fino a completa attuazione degli interventi sopra indicati e dei correlati adempimenti e obblighi informativi e di rendicontazione:

- PNRR 3^linea di intervento – Missione 5, componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - “ *Intervento per la fornitura e posa in opera di attrezzature per la realizzazione di un'area fitness nella Piazza G. Verga*” CUP: B54J23000240001 - € 28.500,00
- FSC 2021-2127 – delibera CIPESS n. 41 del 09.07.2024 – Area tematica 11 Istruzione e Formazione – Linea di intervento 11.01 Strutture Educative e Formative – “Lavori di recupero ristrutturazione e/o costruzione nuovo edificio scolastico scuola A. Gussio” CUP: B53H1920000490005 – IMPORTO; € 3.708.067,64.

PROGRAMMAZIONE PROVVISORIA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEI PRESCRITTI DOCUMENTI CONTABILI

➤ ASSUNZIONE PROGRAMMATA DI UN FUNZIONARIO TECNICO (ex D1) PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 – 31 OTTOBRE 2025

anno	Nr assunzioni programmate	Num. Ore Pro - capite Settimanali.	Modalità di reclutamento	Motivi Assunzione	Area / profilo prof	Durata contratto	Assunzione effettuata	Stipendio Lordo dipendente	Oneri riflessi A carico Ente:	Spesa prevista Dal 20 ottobre al 31 dicembre 2025
2025	1	36	Selezione pubblica	Combinato disposto Art. 9, comma 1 - quinquies d.l. 113/2016 conv. con modif. legge n. 160/2016 e art. 110 , co. 1 d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. A tempo pieno e a tempo determinato	Funzionario Tecnico (ex D1)	Dal 20 ottobre al 31 dicembre 2025 Mesi 2 Giorni 12	In dotazione organica	4.757,65	1.341,66 INAIL	6.099,31 (*)

✓ Prospetto calcolo costo

CCNL DI RIFERIMENTO: CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019 – 2021

Area	Stipendio tabellare CCNL 2019-2021	Stipendio + rateo tredicesima	Stipendio mensile per 13 mensilità	IVC mensile dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari da erogare per 13 mensilità	Incremento mensile 6,7 IVC 2022 da erogare per 13 mensilità (6,7)	IVC mensile dal 01.07.2025 – 1% stipendi tabellari da erogare per 13 mensilità (1,00%)	Totale mensile da erogare per 13 mensilità	Oneri riflessi A carico Ente: 27,4% (al netto di IRAP) + 0,8% INAIL	Costo totale mensile al netto di IRAP
FUNZIONARIO (EQ)	23.212,35	25.146,71	1.934,36	9,67	0,10	19,34	1.963,47	553,70	2.517,17

COSTO PERIODO 20 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2025

Area	Stipendio mensile per 13 mensilità	Stipendio giornaliero (art. 74, c.4, CCNL 2019-2021)	Stipendio periodo 20 ottobre 2025 – 31 ottobre 2025	Oneri riflessi A carico Ente: 27,4% (al netto di IRAP) + 0,8% INAIL	Costo totale al netto di IRAP Periodo 20 – 31 ottobre 2025
FUNZIONARIO (EQ)	1.963,47	1.963,47/26=75,52	830,71	234,26	1.064,97

(*) Spesa complessiva anno 2025 : La spesa di € 6.099,31 si aggiunge alla spesa di € 18.094,90, già sostenuta, per assunzione analoga figura con precedente contratto a tempo determinato già cessato, come da decisione COSFEL n. 5/2025.

➤ ASSUNZIONI PROGRAMMATE A TEMPO INDETERMINATO E ATEMPO PIENO - anno 2025

N. 1 FUNZIONARIO RECLUTATO TRAMITE CONCORSO COESIONE (CAP COE) ETERO FINANZIATO. L'ISTANZA PER L'ASSUNZIONE È STATA APPROVATA DALLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI CON DECISIONE N. 148 IN DATA 23 LUGLIO 2025.

- ANNO 2026: non sono previste assunzioni
- ANNO 2027: non sono previste assunzioni

➤ LIMITI DI SPESA:

- Metodo di calcolo per la determinazione del valore medio di spesa ex L. 27/12/2006: il parametro di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296 è costituito dal valore medio di spesa e del triennio 2011 – 2013. Il valore del citato parametro è di € 1.078.689,88, come da rendiconti approvati.

- Risorse assunzionali D.M. 17 marzo 2020:

➤ Ultimo rendiconto approvato: esercizio 2023

(A) Media entrate correnti al netto FCDE (rendiconti 2021 – 2022 - 2023): € 3.358.742,78

(B) Spesa personale al netto di IRAP (rendiconto 2023): € 490.830,50

(C) Rapporto % spesa personale (B) e media entrate (A): 21,94%

(D) Valore soglia per fascia demografica D.M. 17 marzo 2020 (fascia da ... a... abitanti) :
28,60%

(E) Massima spesa personale consentita (A x D): € 639.894,486

(F) Differenza spesa personale teorica consentita e spesa personale ultimo rendiconto approvato
(E – B): € 149.063,986

➤ VALORE MEDIO SPESA DI PERSONALE TRIENNIO 2011 – 2013: € 1.078.689,88

➤ ESITO RICOGNIZIONE ECCEDENZE ANNO 2025: NEGATIVO
(DELIBERAZIONE G.M. N. 2 DEL 20.01.2025)

➤ SPESA PER IL PERSONALE PREVISTA PER L'ANNO 2025, COMPRESIVA DELLE
ASSUNZIONI PROPOSTE : € 575.080,00

➤ SPESA PER PERSONALE ANNO 2026 COMPRESIVA DELLE ASSUNZIONI
PROPOSTE: € 574.595,00

➤ SPESA PER PERSONALE ANNO 2027 COMPRESIVA DELLE ASSUNZIONI
PROPOSTE: 574.595,00

➤ SPESA SOSTENUTE NELL'ANNO 2009 PER IL LAVORO FLESSIBILE (ART. 9,
COMMA 28, D.L. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010 E S.M.I.) È
PARI A € 33.976,12

➤ TOTALE SPESA PER LE ASSUNZIONI PROGRAMMATE A TEMPO
DETERMINATO A CARICO DEL BILANCIO ANNO 2025: € 24.194,21 (SPESA NON
SOGGETTI AL LIMITE DI SPESA DI CUI ALL'ART. 9 C. 28 DEL DL 78/2010 IN
QUANTO TRATTASI DI ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, TUEL



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 17/2025

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di ottobre la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, nominata con atto deliberativo del C.C. n. 8 del 08/04/2025:

Ricevuta in data odierna, tramite pec, la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Giunta e la documentazione allegata avente il seguente oggetto **"Parziale modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 provvisorio - Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale 2025 -2027 - piano annuale 2025 - provvisorio"**

Ricevuta altresì, con nota prot. n. 10459, l'attestazione della sussistenza equilibri di bilancio da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:

-con verbale n. 13 del 04/09/2025, l'Organo di Revisione aveva espresso il parere di propria competenza sulla proposta di D.G.M. ricevuta tramite pec il 26.08.2025, ad oggetto: "Parziale modifica e integrazione deliberazione G.M. n. 88/2025. Integrazione e aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 -2027 Provvisorio" ed allegato alla D.G.M. n. 110 del 05.09.2025.

Vista la delibera di G.M. n. 110 del 05.09.2025 di cui all'anzidetto parere n. 13 del 04.09.2025;

Preso atto che:

1. *"A seguito della richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del personale di cui al piano del fabbisogno provvisorio approvato con deliberazione di G.M. n. 110 del 05.09.2025, previo parere favorevole del Revisore in indirizzo — verbale n. 13/2025, è pervenuta dalla COSFEL l'allegata richiesta di modifiche/integrazioni. "*

2. *"Nello specifico, il piano del fabbisogno provvisorio del personale, che tiene conto dei rilievi della Commissione,..... prevede esclusivamente l'assunzione con contratto a tempo pieno e a tempo*

determinato per il periodo 20 ottobre — 31 dicembre 2025 di un funzionario tecnico in deroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies d.l. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016 e dell'art. 110, comma 1, TUEL.

3. *“Le assunzioni previste come scavalco in eccedenza di istruttori di Polizia locale non sono state riproposte in quanto, allo stato, non più necessarie”.*

Vista la richiesta di parere, pervenuta tramite pec in data odierna, al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

Visti:

- il paragrafo 8.2 “Sezione operativa”, Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante “La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- l'art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Visti:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che a far data del 15.07.2022 il piano dei fabbisogni, di cui all'art.6 commi 1,4 e 6 del D. Lgs.165/2001 è stato soppresso in quanto assorbito nella sezione 3.3 del PIAO ai sensi del DPR N.81 DEL 24.06.2022;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al*

conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che:

- dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 recante *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;*
- per il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell’anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
- l’art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 *“Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione”;*

Richiamato l’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti*

nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"

- il comma 3 secondo cui *"I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale"*.

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dal quale si rileva che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni nonché gli enti del comparto funzioni localipossono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali oltre il normale orario di lavoro e fino a 12 ore settimanali aggiuntive, per coprire esigenze di personale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".*

Visto il Programma nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027

Vista la nota prot. DPCOE- 0015687-A-14/08/2024-A01

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Municipale specificata in oggetto, che prevede quanto di seguito:

1. **Avviare un'assunzione a tempo determinato ex articolo 110 comma 1 D.Lgs. 267/ 2000 e s.m.i. in deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies d.l. n. 113/2016 e a tempo pieno per il periodo dal 20.10.2025 al 31.12.2025 di n. 1 unità di Funzionario tecnico con profilo professionale di Ingegnere o Architetto cui affidare la Responsabilità dell'Area Tecnico manutentiva**, in possesso dei requisiti professionali necessari per assolvere agli adempimenti e obblighi informativi e di rendicontazione per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR di cui il comune di Sant' Alessio Siculo è soggetto attuatore oltre che destinatario di numerosi contributi e finanziamenti statali e regionali;
2. **Avviare un'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno a valere sul Fondo di coesione**, di cui all'Avviso Pubblico Programma Nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021/2027 (Cap-Coe priorità 1 – azione 1.1.2), **di N. 1 unità di funzionario con profilo professionale di specialista tecnico (cod.B.6.SIC)**;

Considerato che dall'analisi della suddetta proposta di deliberazione:

- l'Ente intende "programmare la copertura del posto di Funzionario Tecnico, Cat. D, **prevedendo, come modalità di copertura del posto, il contratto ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Tuel....**", che tale spesa non è soggetta al limite di spesa di cui all'art.9 c. 28 del DL 78/2010;
- l'Ente intende programmare l'**assunzione a tempo indeterminato** del funzionario con profilo professionale di specialista tecnico di cui al punto 3 il cui **costo è sostenuto da risorse del PN per la durata attuativa del Programma, fino alla fine del 2029. Al termine di questo periodo la copertura viene assicurata dal Bilancio dello Stato.**

Preso atto che:

- le assunzioni di cui al piano per il triennio in oggetto risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;
- la spesa del personale del triennio 2011-2013 è pari a € 1.078.689,88, come da rendiconti approvati;
- che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato come segue:
 - anno 2025 euro 575.080,00
 - anno 2026 euro 574.595,00
 - anno 2027 euro 574.595,00

Rilevato che il Comune di Sant'Alessio Siculo si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999) della tabella 1 del citato D.M.

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Dal prospetto contabile esposto nella proposta di deliberazione, in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, risultano i dati seguenti per il calcolo della capacità assunzionale:

- la spesa "netta" di personale a qualsiasi titolo registrata nell'ultimo rendiconto approvato (Rendiconto di gestione 2023) è pari ad € 490.830,50;
- la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (ee.ff. 2021-2022-2023), è pari ad € 3.358.742,78;
- l'FCDE stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (Co. 2023) è pari a € 1.121.349,47;
- il rapporto tra la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all' ultima annualità considerata, è pari al 21,94% quindi inferiore al "valore soglia massima del personale" (pari a 28,60%) previsto dalla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1 per la fascia di appartenenza;

Visto il decreto legge 24 giugno, n. 113 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare l’art. 9,

comma 1-quinques che recita: **“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.**

Preso atto della deroga al suddetto articolo: **“.....Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,”;**

Considerato che alla data odierna:

- è stato approvato il Rendiconto 2023 con D.C.C. n. 14 del 24.07.2025;
- Con deliberazione n. 13 del 13.06.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- Con deliberazione n. 19 del 02.09.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026;

Atteso che la mancata approvazione del Rendiconto 2024 e del Bilancio di Previsione 2025/2027 entro i termini, nella fattispecie in esame, non comporta l’ulteriore sanzione del divieto di assunzione prevista dall’art.9 del D.L.113/2016 convertito in Legge n.160 del 07.08.2016;

Preso atto che l’Ente:

- ha indicato la consistenza della dotazione organica del personale;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e tale ricognizione ha dato esito negativo considerato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero, come attestato nella Del. n. 2 del 20.01.2025;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2025-2027 con riferimento alla media della spesa complessiva di personale del triennio 2011-2013;

- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per il triennio 2025-2027, prevedendo una spesa per lavoro flessibile di euro 1.514,42 rispetto al limite di legge pari a euro 33.976,12, considerato che la spesa per l'assunzione ai sensi dell'art.110, comma 1, non rientra nei limiti fissati dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per il personale a tempo determinato;
 - rispetta il limite imposto dall'art. 50 comma 3 del C.C.N.L. Autonomie Locali secondo cui: *"Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione"*;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

ESPRIME

parere favorevole alla proposta in oggetto limitatamente alla sezione 3.3 **"Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027-elenco annuale 2025- Provvisorio**

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

Rilevato che con il **rendiconto dell'esercizio 2023**, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.07.2025, è stato accertato un avanzo di amministrazione pari a euro 309.121,34

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2023 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro 344.710,74
- W2 equilibrio di bilancio pari a euro 51.159,33
- W3 equilibrio complessivo pari a euro 687.149,49

Richiamati:

- il verbale n. 5 del 02.07.2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.07.2025;
- il verbale n. 24 del 10.05.2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUP 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.06.2024;
- il verbale n. 44 del 23/08/2024 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 02.09.2024;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 alla data odierna sono state approvate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 solo al fine di provvedere all'utilizzo delle somme derivanti dall'assegnazione dei contributi di cui il Comune di Sant'Alessio Siculo è risultato assegnatario;

Rilevato che la proposta del **Piano triennale del fabbisogno di personale 2025 -2027 Provvisorio**, con riferimento e limitatamente al piano annuale 2025, prevede una maggiore spesa di personale per assunzione a tempo determinato pari a euro 6.099,31 che trova copertura finanziaria negli

stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026- esercizio 2025 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2024-2026;

Visto il piano degli indicatori di bilancio 2024-2026;

Vista l'attestazione della sussistenza degli equilibri di bilancio ricevuta con nota prot. n. 10459 del 13.10.2025 dal Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si evince che *"la somma relativa all'assunzione in deroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1-quinquies del decreto — legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e dell'art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e s.m. di n. 1 funzionario tecnico con contratto a tempo determinato e a tempo pieno, per il periodo 20 ottobre 2025 — 31 dicembre 2025, pari a € 6.099,31, rientra all'interno degli stanziamenti degli interventi della spesa del personale del bilancio di previsione finanziario 2024 — 2026 — esercizio 2025"*.

Rilevato che dalla documentazione esaminata, dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che la suddetta assunzione a tempo determinato prevista solo dal 20 ottobre 2025 al 31.12.2025 comporta una spesa di euro 6.099,31 che non pregiudica gli equilibri complessivi di bilancio — esercizio 2025.

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 - esercizio 2025, limitatamente all'assunzione a tempo determinato ex articolo 110 comma 1 D.Lgs. 267/ 2000, a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027- piano annuale 2025 – provvisorio- quale allegato al PIAO di cui alla proposta esaminata

Sommatino, 13.10.2025

L' Organo di Revisione
Dott.ssa Crocifissa Parrinello
(firmato digitalmente)

